



# Città di Amandola

Provincia di Fermo  
 Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Turismo Bianco | Regio dei Sibillini

## ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 11-04-18 Numero 8

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>MARINANGELI ADOLFO</b>	<b>P</b>	<b>DE SANTIS ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>POCHINI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>CUPELLI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>LUPI PIERGIORGIO</b>	<b>P</b>	<b>SACCUTI GIULIO</b>	<b>A</b>
<b>ANNESSI GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>PERONI ALESSANDRA</b>	<b>P</b>
<b>PICCININI GIACOMO</b>	<b>P</b>	<b>MERCURI NICOLA</b>	<b>P</b>
<b>FIOCCHI NAZZARENO</b>	<b>P</b>	<b>RAPACCI MORIS</b>	<b>A</b>
<b>PALMIERI PAOLO</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor GIORGIO MARIAROSARIA, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza, il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE, che dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**PREMESSO** che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**RICORDATO** che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

**VISTA** inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**TENUTO CONTO** in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

**RICORDATO** che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

**RICORDATO** che questo comune, per l'anno d'imposta 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 29/04/16, esecutiva ai sensi di legge, ha così stabilito le aliquote di base dell'imposta municipale propria:

#### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2016**

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0.40
Aliquota rurali uso strumentale	Esenti per legge
Aliquota unita immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1.06
Aliquota unita' immobiliari concesse in locazione a soggetti che la utilizza a titolo principale	1.06
Aliquota altri immobili	1.06
Aliquota immobili merce posseduti da imprese edili rimasti invenduti	Esenti per legge

Aliquota aree edificabili	0.76
Detrazione per abitazione principale	€ 200.00

**VISTI:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**PRESO ATTO** che con l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

**RICHIAMATO** inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 28/09/12, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con delibera consiliare nr. 31 del 30/09/14;

**RICORDATO** che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale:

- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;

**ACCERTATO** che il gettito IMU incassato nell'anno 2017 ammonta a €. 422.968,09 oltre ad € 319.041,42 da incassare dallo Stato quale quota di ristoro sul mancato introito a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016;

**VISTO** l'articolo 1 comma 42 della legge 232/2016;

**DATO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 31/03/2017, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Conferma aliquote IMU anno 2017" si è stabilito, tra l'altro:

1. **DI CONFERMARE** per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria fissate per l'anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 29/04/16;
2. **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017, sono le seguenti:

<i>Aliquota/detrazione</i>	<i>Misura</i>
<i>Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)</i>	<i>0.40</i>
<i>Aliquota rurali uso strumentale</i>	<i>Esenti per legge</i>
<i>Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti</i>	<i>1.06</i>

<i>Aliquota unità immobiliari concesse in locazione a soggetti che la utilizza a titolo principale</i>	<i>1.06</i>
<i>Aliquota altri immobili</i>	<i>1.06</i>
<i>Aliquota immobili merce posseduti da imprese edili rimasti invenduti</i>	<i>Esenti per legge</i>
<i>Aliquota aree edificabili</i>	<i>0.76</i>
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	<i>€ 200.00</i>

3. **DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);

**RITENUTO** quindi di prendere atto delle disposizioni normative contenute nella legge finanziaria 2018, con il presente provvedimento e confermare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria fissate per l'anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 31/03/2017;

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICORDATO** che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**TENUTO CONTO** che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in € 96.399,40. alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015 (come da allegato prospetto estratto dal sito Ministero interno-sezione Finanza locale-calcolo FSC 2016)

**RICHIAMATI** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il*

*vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**VISTO** inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “*Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015*”;

**ATTESO** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU

consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 27/07/15;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 31/03/2017, con la quale, per l'anno di imposta 2017, è stato deciso:

- *l'applicazione della TASI nella misura del 1.50 per mille indistintamente per tutte le tipologie di categorie catastali al di fuori di quelle escluse per legge;*

**CONSIDERATO** che il gettito TASI incassato per l'anno 2017 ammonta a € 1.070,00;

**VISTO** l'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, il quale ha sospeso, per l'anno 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

**RILEVATO** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, potrebbe unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

**CONSIDERATO** che con il presente atto si intende confermare le aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli del Responsabile del Servizio proponente e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del DLgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

## PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria fissate per l'anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 31/03/2017;
3. **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018, sono le seguenti:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0.40
Aliquota rurali uso strumentale	Esenti per legge
Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1.06
Aliquota unità immobiliari concesse in locazione a soggetti che la utilizza a titolo principale	1.06
Aliquota altri immobili	1.06
Aliquota immobili merce posseduti da imprese edili rimasti invenduti	Esenti per legge
Aliquota aree edificabili	0.76
Detrazione per abitazione principale	€ 200.00

4. **DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
5. **DI CONFERMARE** le aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente TASI, a valere per l'anno 2018:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
immobili adibiti ad abitazione principale <b>di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7</b> e relative pertinenze	Esente per legge
immobili adibiti ad abitazione principale <b>appartenenti alla categoria A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze:	1,50 per mille
immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili:	(0,00) zero

6. **DI DARE ATTO** che le aliquote di cui al precedente punto rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
7. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini di legge;
8. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale;

*Terminata la discussione;*

Consiglieri presenti n. 9 - Consiglieri votanti n. 9

CON voti favorevoli n. 8 e Contrari n. 1 (Mercuri)

### DELIBERA

Di richiamare e approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione dello stesso;

9. **DI CONFERMARE** per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria fissate per l'anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 31/03/2017;

10. **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018, sono le seguenti:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0.40
Aliquota rurali uso strumentale	Esenti per legge
Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1.06

Aliquota unità immobiliari concesse in locazione a soggetti che la utilizza a titolo principale	1.06
Aliquota altri immobili	1.06
Aliquota immobili merce posseduti da imprese edili rimasti invenduti	Esenti per legge
Aliquota aree edificabili	0.76
Detrazione per abitazione principale	€ 200.00

11. **DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);

12. **DI CONFERMARE** le aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente TASI, a valere per l'anno 2018:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
immobili adibiti ad abitazione principale <b>di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7</b> e relative pertinenze	Esente per legge
immobili adibiti ad abitazione principale <b>appartenenti alla categoria A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze:	1,50 per mille
immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili:	(0,00) zero

13. **DI DARE ATTO** che le aliquote di cui al precedente punto rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

14. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini di legge;

Quindi, stante l'urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione espressa in forma palese,

CON voti favorevoli n. 8 e Contrari n. 2 (Mercuri)

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4' del D.Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA PARERE REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 05-04-18

Il Responsabile del servizio interessato  
Lupi Laura

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria:

- Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.

- Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	IAcc.

- Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Amandola, li 05-04-18

Il Responsabile del servizio interessato  
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco  
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIORGIO MARIAROSARIA

-----  
-  
=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**Prot. n.**

**Amandola, li 28-04-18**

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 28-04-18 per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

**Amandola, li 28-04-18**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIORGIO MARIAROSARIA**

-----  
-  
=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:  
è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000);

**Amandola, li**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIORGIO MARIAROSARIA**